

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

—————

Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale
omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'im-
pianto uterino di embrioni umani

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il progredire della tecnologia in campo medico permette oggi l'inseminazione artificiale nella razza umana superando, mediante la pratica così detta «omologa», svariate carenze di impotenza maschile o di non ricettività femminile che nel passato erano definitiva causa di *impotentia generandi*.

In questa pratica, nella famiglia ordinaria, è il seme del marito, fresco o conservato, ad essere usato per inseminare la moglie e la pratica ha solo lo scopo di superare i vizi meccanici di cui si è detto, nonchè in casi particolari di rendere possibile la nascita di un figlio al limite anche dopo la morte del padre.

L'estensione delle così dette banche del seme in cui si conserva, in genere congelato, seme di vari donatori rende più complesso il problema. Le tecniche di conservazione criogenica possono giungere addirittura a conservare il seme ben oltre la vita stessa del donatore, ma ciò che sembra ancora più sorprendente, anche se si tratta solo di una logica conseguenza del metodo, la conservazione di zigoti fecondati, veri e propri embrioni che possono quindi essere fatti sviluppare in ambiente adatto, per ora solo un utero di donna, anche dopo la scomparsa di uno o di entrambi i genitori da cui trassero origine, in laboratorio, gli embrioni.

A questo notevole progredire della tecnologia non ha però fatto riscontro, nè in effetti lo poteva, tutto quell'assieme di imprevedibili reazioni psichiche che altrettanto spesso evolvono in forma imprevedibile e

disastrosa per il futuro nel nuovo nato considerato figlio della provetta.

A questo punto è solo la norma di legge che può in qualche modo tentare di intervenire, prima obbligando alla ponderazione, ed imponendosi eventualmente dopo nell'interesse del nascituro al rispetto dei patti sottoscritti.

Come sempre occorre essere modesti: questa norma non risolverà un problema che probabilmente scomparirà da solo all'abituarsi degli eventi oggi resisi possibili, ma che non fanno parte della nostra cultura ebraico-cristiana piuttosto rigida su questi temi.

La scienza di per sè non è nè buona nè cattiva, ma, come ne sottintende il nome, è semplicemente conoscenza. Non si può però misconoscere che l'applicazione di essa possa invece, molto ben caratterizzarsi nel bene o nel male, almeno da un punto di vista formale, e sempre nei singoli casi: Non credo sia infatti molto semplice definire un universale di bene o di male!

La norma di legge non può per svariati motivi illudersi di poter frenare lo sviluppo scientifico, ma può e deve fare in modo di ben indirizzarlo nelle sue applicazioni.

Con la presente norma e sulla base di alcuni casi verificatisi, si vincola il consenso dato all'espletazione delle pratiche procreative artificiali rendendo le assunzioni di responsabilità correlate a tali consensi irrevocabili nell'interesse del nascituro e degli individui coinvolti nella sua procreazione e nella sua gestazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Applicabilità)

1. La presente normativa si riferisce alle pratiche di procreazione assistita nella specie umana definite:

a) inseminazione artificiale fra coniugi, detta anche omologa;

b) inseminazione artificiale con seme di donatore estraneo alla coppia detta anche eterologa;

c) impianto di embrioni umani, conservati o no, di qualsiasi provenienza.

Art. 2.

(Irrevocabilità dell'impegno)

1. Tutte le persone che forniscono apporto biologico all'operazione e che non si trovino nella condizione di donatore anonimo, nonchè i coniugi delle suddette, devono sottoscrivere il loro pieno consenso, assumendosi le responsabilità parentali per il futuro nato. Nel dichiararsi conscie delle conseguenze civili esse accettano l'irrevocabilità dell'impegno.

2. L'uso delle pratiche procreative di cui all'articolo 1 non può costituire motivo valido per la separazione per colpa dei coniugi, nè per il loro divorzio.

3. Agli effetti civili il figlio nato nella coppia coniugata a seguito degli interventi di cui all'articolo 1, è sempre considerato figlio legittimo dei coniugi.

4. L'uso dei mezzi di cui all'articolo 1 non costituisce motivo per un successivo disconoscimento della paternità anche nelle coppie non coniugate.

Art. 3.

(Impegnative)

1. Le impegnative irrevocabili di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere sottoscritte avanti il segretario comunale od altro pubblico ufficiale autorizzato dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. Copia delle impegnative irrevocabili viene d'ufficio depositata presso il tribunale dei minori.

Art. 4.

(Delega)

1. Il Ministero degli interni è delegato ad emettere entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di esecuzione ed i modelli di impegnativa irrevocabile.

2. In mancanza del regolamento d'applicazione, dovuta a ritardi od inadempienza ministeriale, la dichiarazione irrevocabile deve essere stesa avanti a notaio che provvede oltre alla sua conservazione, al deposito di copia autentica presso il tribunale dei minori.

Art.5.

(Decorrenza)

1. La presente norma entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.